

Il Relatore

[REDACTED]



Il Presidente

[REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di [REDACTED] Sezione [REDACTED] riunita in udienza il [REDACTED] alle ore [REDACTED] con la seguente composizione collegiale:

[REDACTED] Presidente

[REDACTED] Relatore

[REDACTED] Giudice

in data [REDACTED] ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. [REDACTED] depositato il [REDACTED]

**proposto da**

[REDACTED]

**Difeso da**

Gianluca Mazza - MZZGLC75T22G902X

Scarpati Loredana Scarpati - SCRLDN73D43F839J

**ed elettivamente domiciliato presso** [REDACTED]

**contro**

Ag. Ent [REDACTED] - P [REDACTED]

**elettivamente domiciliato presso** [REDACTED] entrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0 [REDACTED] IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione per impugnare la cartella esattoriale, notificata in data ██████████, con cui l'Ente chiede il pagamento della somma di €.147.391,███ per l'addizionale Irpef relativa all'anno 2013.

Il ricorrente eccepisce:

- a) l'omessa notifica degli atti prodromici, avendone avuto legale conoscenza solo tramite estratto ruolo;
- b) prescrizione e decadenza del credito vantato dall'ente impositore.

Il controinteressato non risulta essersi costituito in giudizio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato.

L'eccezione di prescrizione relativa al tributo richiesto è infondata.

Il ricorrente afferma di aver avuto per la prima volta conoscenza degli atti prodromici tramite estratto ruolo, a seguito della notifica della cartella di pagamento.

Il ricorrente non produce copia dell'estratto ruolo. Pertanto, l'unica data certa per l'atto prodromico è quella del 2013, come risulta dall'atto impugnato. Il contribuente, per altro, non contesta la data di emissione del provvedimento della richiesta di pagamento del tributo del 2013.

La Commissione è tenuta a dirimere la controversia in applicazione dei principi sulla prescrizione dell'addizionale Irpef.

L'orientamento tradizionale è quello di applicare al tributo la prescrizione decennale.

Il ricorrente osserva che di recente è invalso un diverso orientamento interpretativo meno restrittivo, nel senso di ritenere applicabile al caso di specie la prescrizione quinquennale relativa alle obbligazioni periodiche (CTP Pavia, n.219/2021.).

La Commissione ritiene di aderire ai principi individuati dalla pronuncia della Suprema Corte, con la sentenza n.8120 del 2021. La pronuncia distingue tra prescrizione ordinaria per il tributo irpef e prescrizione breve per le sanzioni e gli interessi. In sintesi:

«Il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.2948, n.4, c.c....bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. Sono invece soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.472/1997.».

Il quantum dovutum a titolo di interessi, in quanto qualificabile come obbligazione accessoria, segue pertanto la prescrizione quinquennale.

Sulla base di dette premesse il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento delle sanzioni e degli interessi conseguenti all'obbligazione tributaria principale.

L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese.

**P.Q.M.**

Accoglie parzialmente il ricorso,  
dichiara prescritti gli interessi e le sanzioni,  
compensa le spese